



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 203 del 17/12/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 23 novembre 2009, n. 584

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 4,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) località "Aria Diana", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Comune di Roseto Valfortore (Fg).

Il giorno 23 novembre 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

il Comune di Roseto Valfortore, con nota prot. n. 13698 del 28.11.2005, ai sensi della L.R. 11/2001, trasmetteva richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composta da n. 3 aerogeneratori di potenza totale pari a 6,00 MW al Settore Ecologia della Regione Puglia;

con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 328 del 03.07.2006 esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito dagli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2529384,47 4581097,76

2 2529206,43 4581392,11

il Comune di Roseto Valfortore, con nota prot. n. 1286 del 02.02.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composta da n. 2 aerogeneratori di potenza totale pari a 4,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Roseto Valfortore (Fg), località "Aria Diana", per il quale è già stata ottenuta la Determina Dirigenziale n. 328 del 03.07.2006 di esclusione dalle procedure di V.I.A.;

con nota prot. n. 1569 del 16.02.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 707 del 30.01.2009 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dal Comune di Roseto Valfortore;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia, prot. n. 8588 del 27.11.2008 dichiara che sull'area oggetto di intervento

non gravano vincoli monumentali di cui alla parte II del D.Lgs. n. 42/2004, ne ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica statale in virtù degli artt. 136 e 142 del medesimo decreto;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 13595 del 21.11.2008 subordina il rilascio del parere all'attivazione della procedura di verifica della sussistenza dell'interesse archeologico dell'area interessata, secondo il seguente metodo

- a - Indagini ricognitive, ovvero redazione della carta del rischio affidata a società di archeologi registrati tra i collaboratori della Soprintendenza;

- b - Indagini di scavo e misure di tutela, ovvero in caso di accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate, le prescrizioni successive comporteranno indagini archeologiche con sondaggi e scavi anche in estensione, sotto la responsabilità di questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività sul terreno;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 6098/2 del 08.06.2009 comunica per quanto attiene gli aspetti urbanistici, l'assenza di contrasto dell'intervento con la pianificazione urbanistica comunale vigente. Inoltre, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici ritiene l'intervento compatibile con le norme di tutela dell'ATE di tipo "C"; fatto salvo il rispetto della distanza minima di m. 20 dalla strada denominata Biccari - Lucera dell'aerogeneratore n. 1;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 1661/2009 del 02.03.2009 comunica che per quanto attiene la tutela dei corsi d'acqua, non si hanno competenze da esercitare. Si tiene a precisare che l'agro di Roseto Valfortore rientra fra i territori classificati sismici, per cui prima dell'esecuzione dei lavori, ai sensi delle art. 62 della L.R. 27 del 16.05.1985, si dovrà depositare il progetto delle opere edilizie da realizzarsi;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, prot. n. 17559 del 25.05.2009 rilascia parere positivo a condizione che:

- sia acquisita la certificazione del comune di Roseto Valfortore attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG;

- sia rettificato e integrato il n. d'ordine 5 (part. 143) dell'elenco descrittivo degli immobili da espropriare con le esatte quote di comproprietà dei cointestatari e con la stime dell'indennità di esproprio;

- sia dato avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste prot. n. 393 del 24.03.2006 rilascia nulla osta solo ed esclusivamente ai fini forestali in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926, a condizione che:

- siano rispettati i contenuti della relazione geologica ed eventuali prescrizioni;

- i lavori siano eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo;

- nel caso di taglio di piante, sia preventivamente comunicato alla Sezione Provinciale per i successivi provvedimenti ai sensi del R.R. n. 1 del 18.01.2002;

- lo scorrimento e lo smaltimento delle acque superficiali siano disciplinate in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo;

- i materiali di risulta degli scavi siano depositati in discariche regolarmente autorizzate;

- per eventuali opere da realizzarsi, ovvero varianti tecniche, non previste dal progetto sia richiesto il rilascio di un ulteriore nulla osta;

- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, prot. n. 935 del 30.10.2008 rilascia parere di tipo consultivo non vincolante a condizione che:

- siano effettuati i necessari accertamenti geognostici preliminari;

- siano adottati opportuni accorgimenti tecnici per la realizzazione delle opere;

- sia effettuato il monitoraggio delle condizioni dei luoghi durante e dopo la realizzazione delle opere;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - DAP di Foggia,

prot. n. 27682 del 09.09.2009 rilascia nulla osta alla realizzazione;

- Comune di Roseto Valfortore, del 19.03.2009 dichiara che la potenza nominale effettiva dell'impianto è di 4 MW; inoltre, dichiara di aver avviato le procedure di esproprio riservandosi di trasmettere copia di tutte le notificazioni con attestazione di mancanza di opposizioni e osservazioni;

- ASL Foggia, prot. n. 1347 del 03.03.2009 rilascia parere favorevole a condizione che:

- si valuti il rispetto dei limiti disposti dal D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i. per eventuali insediamenti rurali che in futuro possano ricadere nella zona interessata dall'impianto;

- si provveda all'interramento degli elettrodotti ad una profondità minima di un metro, apponendo le idonee indicazioni di pericolo;

- siano rispettate le distanze di sicurezza, ai sensi del D.P.C.M. 23.04.1992 e s.m.i., per le eventuali linee aeree di media e alta tensione per il conferimento ad Enel dell'elettricità prodotta;

- si rispettino i limiti dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi del D.M. n. 381/1998 e s.m.i.;

- siano garantite le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stazionamento ed il passaggio, nelle vicinanze degli aerogeneratori, di persone o animali;

- lo smaltimento degli oli usati avvenga tramite ditta autorizzata dal D.L. n. 22/1997 e s.m.i.;

- il materiale di scavo sia riutilizzato nel R.R. n. 6 del 12.06.2006;

- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, sia conforme alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispetti le linee guida della Regione Puglia;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. M_DR24472/00006620/62/10.12.2/552 del 12.03.2009 conferma nulla-osta di Forza Armata, rilasciato con nota prot. n. M_DE24472/0003376/623/10.12.2/552/395/2008, subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 008547 del 03.03.2009 rilascia nulla osta alla realizzazione, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 037547 del 18.09.2008; segnalando la necessità che si provveda alla installazione di apposita segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, prescritta dall'Autorità competente, per la tutela del volo a bassa quota;

- ENAV S.p.A. - Aera Operativa Progettazione Spazi Aerei, prot. n. AV/AOP/PSA/SC793658362 del 19.03.2009 comunica che in qualità di organo tecnico a supporto delle decisioni dell'ENAC, la determinazione finale, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, sarà comunicata dall'ENAC a completamento dell'istruttoria;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0010732/AOC/DIRIGEN del 17.02.2009: rilascia nulla osta a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le pale siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata, almeno 90 giorni prima, la data di inizio e, almeno 30 giorni prima, la data di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi e all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva;

• Terna S.p.A., prot. n. TE/P2008017666 del 20.11.2008 rilascia nulla osta all'utilizzo di 6,00 MW (che rientrano nella potenza di 78 MW totali forniti in concessione alla Fortore Energia S.p.A. per l'iniziativa di Roseto Valfortore) utilizzando le medesime infrastrutture di utenza di proprietà della medesima Fortore Energia S.p.A.

Rilevato che:

- Il Comune di Roseto Valfortore con nota del 05.11.2008 comunica che a seguito di deposito del progetto in data 10.11.2005 al Servizio Ecologia, per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., lo stesso non è soggetto al R.R. n. 16/2006;
- il Comune di Roseto Valfortore, comunica con nota del 14.04.2009 di aver provveduto a dare avvio all'attività di "verifica preventiva di interesse archeologico", in ottemperanza di quanto richiesto dalla Soprintendenza ai Beni archeologici in sede di conferenza di servizi;
- il Comune di Roseto Valfortore con nota del 24.04.2009 ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica;
- il Comune di Roseto Valfortore con nota del 30.06.2009, comunica di aver provveduto ad inviare al Servizio Urbanistica della Regione Puglia la documentazione tecnica inerente la nuova posizione dell'aerogeneratore n. 1;
- lo stesso Comune con nota del 30.06.2009 ha comunicato di aver attivato la procedura espropriativa;
- il Comune di Roseto Valfortore con nota del 25.09.2009 ha inviato dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente l'acquisizione bonaria delle particelle che avrebbero dovuto essere oggetto di espropriazione, per le quali non è più necessario avviare la relativa procedura;
- il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Roseto Valfortore ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree;
- per quanto innanzi esposto, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 0011135 del 16.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- Successivamente il Servizio Ecologia con determina n. 513 del 19 ottobre 2009 concede una proroga di tre anni al parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi dell'art. 15 comma 3° e 4° della l.r. N. 11/2001, già rilasciata con determina 328/2006;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 2 su 3 aerogeneratori e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) in località Aria Diana posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2529384,47 4581097,76

2 2529206,43 4581392,11

-
- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
 - costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 kV di collegamento alla Sottostazione Elettrica localizzata nel Comune di Roseto Valfortore, località "Addensa" di proprietà della società Fortore Energia S.p.A.;
 - in data 23.10.2009 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 il Comune di Roseto Valfortore assume gli impegni, conformemente a quanto disposto al punto 2.3.5 e 2.3.6 dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
 - come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 584 del 23 novembre 2009 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 4,00 MW composto da numero 2 aerogeneratori, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) località Aria Diana.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio al Comune di Roseto Valfortore con sede in Roseto Valfortore (Fg) alla piazza S. Antonio n. 1, Partita IVA 00462260712 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 2 aerogeneratori e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Roseto Valfortore (Fg) in località Aria Diana posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2529384,47 4581097,76

2 2529206,43 4581392,11

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 kV di collegamento alla Sottostazione Elettrica localizzata nel Comune di Roseto Valfortore, località "Addensa" di proprietà della società Fortore Energia S.p.A..

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

Il Comune di Roseto Valfortore nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di un anno dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di due anni dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 8)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 9)

Il Comune e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Foggia, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato al Comune di Roseto Valfortore (Fg).

ART. 11)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
